

ART. 20

[REDACTED]

I periodi di contribuzione figurativa per servizio militare ed equiparati previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, in quanto non siano già compresi nel periodo di iscrizione al Fondo e non siano o non possano venir riconosciuti ai fini della detta assicurazione generale obbligatoria, sono riconosciuti dal Fondo stesso, a richiesta dell'interessato, nei casi e nei limiti previsti dalle dette norme.

[REDACTED]

Le prestazioni relative ai periodi anzidetti subiranno esclusivamente le variazioni stabilite dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 21

Tutte le pensioni liquidate a norma del presente Statuto in ragione di anno verranno corrisposte per un tredicesimo al mese, ad eccezione del mese di dicembre per il quale verranno corrisposti due tredicesimi.

ART. 22

A far tempo dal 1° gennaio 1978 tanto alle pensioni dirette quanto a quelle ai superstiti si applica, in sostituzione della normativa di cui agli artt. 22 e 42 dello Statuto approvato con D.P.R. 18/4/1973, n. 468, la normativa della perequazione automatica, tempo per tempo vigente, delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'onere derivante dall'applicazione delle normative di cui al comma precedente fa carico al Fondo.

ART. 23

A favore degli iscritti che cessano dal servizio presso la Cassa senza aver conseguito, al momento della cessazione, il diritto a pensione, il Fondo verserà